

**UNIONE DI COMUNI "DALL'ADIGE AL FRATTA"**

Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Minerbe e Terrazzo
Via G. Marconi, 41 - 37046 Minerbe (VR) p. IVA 91010730231
-Tel. 0442 633414-633428-633429-633431-633438 fax 0442 633434
amministrazione@unioneadigefratta.vr.it - unioneadigefratta@legalmail.it

Struttura: "Centrale di Committenza"

Prot.n. ___-

Terrazzo, lì 17/04/2018

OGGETTO: COMUNE DI BONAVIDEO (VR)

**PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELL'ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BONAVIDEO
DISCIPLINARE DI GARA**

CIG 7434513236

In esecuzione della determinazione n. 51 del 21/02/2018 della Stazione Appaltante UNIONE DI COMUNI "dall'Adige al Fratta", si informa che è indetta, presso la sede dell'Unione, una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 183, comma 15 e ss., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto da AGSM Lighting s.r.l., con sede in Verona, Lungadige Galtarossa, 8, approvato dal Comune di Bonavigo con deliberazione consiliare n. 34 del 09/11/2016, per la concessione di servizi, mediante finanza di progetto, consistente nella gestione, per la durata complessiva di 18 anni, del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Bonavigo e nell'adeguamento, riqualificazione ed estensione dei relativi impianti.

Il progetto di fattibilità, il bando, il disciplinare di gara, la modulistica e tutta la documentazione tecnica e amministrativa per partecipare alla gara sono disponibili sul sito internet <http://www.comune.bonavigo.vr.it>

Gli interessati sono invitati a presentare un'offerta tecnica-gestionale ed economica-finanziaria come specificato nel bando e nel presente disciplinare di gara.

Nella fissazione delle regole atte a disciplinare la presente procedura e la struttura contrattuale, è stato anche e soprattutto tenuto conto di quanto stabilito dalla decisione Eurostat 11 febbraio 2004 "Long term contracts between government units and non-government partners (Public-private-partnership).

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE**ENTE ATTUATORE DELL'INTERVENTO/COMMITTENTE:**Denominazione ufficiale: **COMUNE DI BONAVIDEO (VR)**PEC: protocollo@pec.comune.bonavigo.vr.ite-mail: info@comune.bonavigo.vr.itTelefono: **0442 73010**Indirizzo internet: <http://www.comune.bonavigo.vr.it>**STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**Denominazione ufficiale: **Unione di Comuni dall'Adige al Fratta - Centrale Unica di Committenza**PEC: unioneadigefratta@legalmail.ite-mail: ufficio.tecnico@comune.terrazzo.vr.itTelefono: **0442 94013**Indirizzo internet: <http://www.unioneadigefratta.vr.it>Responsabile Unico del Procedimento: **Dott. Paolo Rossi**Responsabile del procedimento di gara: **Dott.ssa Gisella Trescato****2. PROCEDURA DI GARA**

2.1 Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante finanza di progetto, in osservanza della disciplina prevista dall'art. 183, comma 15 e ss., del medesimo Codice.

2.2 L'aggiudicatario verrà individuato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le previsioni dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.

2.3 Il soggetto promotore, AGSM Lighting s.r.l. può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

3.1 La procedura ha per oggetto la concessione del servizio di illuminazione pubblica, mediante finanzia di progetto su proposta dell'operatore economico AGSM Lighting s.r.l. ai sensi dell'art. 183, comma 15 e ss. del D. Lgs. 50/2016, consistente nella gestione per 18 anni del servizio di illuminazione pubblica e nell'adeguamento normativo, riqualificazione ed estensione dei relativi impianti. Nell'oggetto della concessione è inclusa anche la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento, riqualificazione ed estensione, che dovrà essere eseguita sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara e delle eventuali varianti e/o migliorie presentate in sede di offerta di gara, nei limiti in cui ciò sia ammesso dal presente disciplinare, comunque da approvarsi da parte della Giunta comunale di Bonavigo.

3.2 Dalla data di stipula del contratto decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario previsti dai documenti di gara.

3.3 Il servizio richiesto è riconducibile ai seguenti numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71314200-4 (Servizi di gestione energia); 50232000 (Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e semafori).

3.4 Sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Promotore e approvato dalla Committente e dalla Stazione Appaltante, l'affidamento comprende l'esecuzione delle seguenti attività:

a) progettazione definitiva e esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché il reperimento di tutte le autorizzazioni afferenti la realizzazione degli interventi di adeguamento, riqualificazione ed estensione degli impianti;

b) il finanziamento e la realizzazione dei lavori di adeguamento, riqualificazione ed estensione, relativamente alle opere da realizzare, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese sostenute per l'incarico di Direttore dei Lavori, la cui nomina resta di competenza della medesima Stazione Appaltante, come da art. 31, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; si precisa che il compenso del Direttore dei Lavori verrà determinato sulla base dei criteri del D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 e del Computo Metrico Estimativo facente parte del progetto esecutivo;

d) la gestione economica e funzionale degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Bonavigo e degli eventuali ulteriori impianti connessi offerti in sede di gara, comprendente anche le attività amministrative, manutentive e la fornitura di energia elettrica;

e) ogni eventuale ulteriore onere così come previsto e meglio definito negli allegati documenti di gara.

3.5 Si fa presente come il progetto definitivo dovrà essere redatto dall'aggiudicatario della procedura e approvato dal Comune di Bonavigo antecedentemente la stipula del contratto.

4 DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA

4.1 Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è composta dagli elaborati di seguito elencati:

Elaborato 01 – Relazione illustrativa

Elaborato 02 – Abaco delle tipologie omogenee di corpi illuminanti

Elaborato 03A – Carta delle unità omogenee di punti luce – Quadro Nord

Elaborato 03B – Carta delle unità omogenee di punti luce – Quadro Centro

Elaborato 03C – Carta delle unità omogenee di punti luce – Quadro Sud

Elaborato 04 – Censimento dei Punti di Fornitura di energia elettrica

Elaborato 05A – Carta della distribuzione delle sorgenti luminose – Quadro Nord

Elaborato 05B – Carta della distribuzione delle sorgenti luminose – Quadro Centro

Elaborato 05C – Carta della distribuzione delle sorgenti luminose – Quadro Sud

Elaborato 06A – Carta della conformità alle prescrizioni della L.R. 17/09 – Quadro Nord

Elaborato 06B – Carta della conformità alle prescrizioni della L.R. 17/09 – Quadro Centro

Elaborato 06C – Carta della conformità alle prescrizioni della L.R. 17/09 – Quadro Sud

Elaborato 07A – Carta della classificazione provvisoria delle categorie illuminotecniche stradali (categorie di progetto) – Quadro Nord

Elaborato 07B – Carta della classificazione provvisoria delle categorie illuminotecniche stradali (categorie di progetto) – Quadro Sud

Elaborato 08A – Piano degli interventi – Quadro Nord

Elaborato 08B – Piano degli interventi – Quadro Centro

Elaborato 08C – Piano degli interventi – Quadro Sud

Elaborato 09 – Tabella di sintesi del Piano degli interventi

Elaborato 11B – Capitolato tecnico prestazionale

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato validato con nota Prot. n. 1031 del 21/02/2018.

4.2 La documentazione di gara, per come prevista anche dall'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, è composta dai seguenti documenti:

Bando di gara;

Disciplinare di gara;

Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Elaborato 10 – Bozza di convenzione

Elaborato 11A – Capitolato gestionale e dei rapporti contrattuali

Elaborato 12 – Quadro economico dell'intervento e Piano Economico-Finanziario

oltre alla modulistica di gara composta da:

Domanda di partecipazione e dichiarazioni aggiuntive

Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi

Modulo dell'offerta tecnica

Modulo dell'offerta economica

4.3 Fra la documentazione di gara è inserito anche il suddetto documento Bozza di convenzione e il Capitolato gestionale e dei rapporti contrattuali. Si fa presente fin d'ora che il contenuto previsto dai suddetti documenti è da ritenersi vincolante per l'offerente. Il partecipante potrà inserire all'interno della documentazione d'offerta la suddetta Bozza di convenzione o integrarla in via migliorativa a favore del Concedente esclusivamente nei limiti di quanto successivamente disposto al paragrafo 25.1 del presente disciplinare di gara.

4.4 Si precisa inoltre che la stazione appaltante, in sede di stesura definitiva della convenzione, precedentemente la sottoscrizione della stessa, provvederà all'adeguamento della convenzione alle previsioni normative vincolanti contenute nel D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante procederà in via particolare, non esclusiva, ad integrare/modificare il contenuto della convenzione, secondo le seguenti previsioni:

-la Stazione Appaltante diventerà proprietaria dei beni forniti in costanza del rapporto concessorio a seguito del collaudo o della verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione:

-in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concedente o revoca della concessione per pubblico interesse, per determinare le spettanze del concessionario, si provvederà ad applicare le previsioni dell'art. 176, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

-in caso di risoluzione del contratto per fatto riconducibile a responsabilità del concessionario, ivi incluso il fallimento dello stesso o altra procedura concordataria che non consenta la prosecuzione della concessione, sarà possibile per la Stazione Appaltante, alternativamente:

a) se non è ancora stato concluso il collaudo o atto equivalente, chiedere il ripristino delle condizioni iniziali dei luoghi;

b) se non è stato ancora raggiunto il collaudo o atto equivalente, pagare i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario fino alla data di risoluzione;

c) se è stato raggiunto il collaudo o atto equivalente, pagare in un'unica soluzione il valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;

d) se è stato raggiunto il collaudo o atto equivalente e qualora possibile, procedere al pagamento della quota d'ammortamento del canone secondo le tempistiche originariamente stabilite.

Si riportano in allegato bozze degli articoli in via particolare sopra descritti.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha inizio dalla data di sottoscrizione della Convenzione e avrà termine dopo 18 (diciotto) anni dalla data di avvio del servizio.

6. LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione della concessione è sito nell'intero territorio comunale del Comune di Bonavigo (VR), ove insistono o insisteranno impianti di illuminazione pubblica o impianti connessi, come meglio individuati e dettagliati nelle planimetrie costituenti parte integrante del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e secondo le estensioni di rete che verranno eventualmente realizzate nel corso della durata contrattuale.

7. DESTINAZIONE URBANISTICA

La destinazione urbanistica delle aree su cui insistono gli impianti di illuminazione pubblica è desumibile dal Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bonavigo.

Si rimanda alle previsioni ivi contenute per gli usi ammissibili, modalità di attuazione, interventi ammessi e prescrizioni di intervento.

8. IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione, costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, come da previsione dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, stimato dal Promotore in sede di Piano economico finanziario e riferito a tutte le attività previste e per l'intera gestione in concessione del servizio è individuato in € **1.567.500,00** (unmilione cinquecentosessantasettemilacinquecento/00) oltre a IVA.

9. IMPORTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

9.1 L'importo stimato dei lavori di adeguamento, riqualificazione ed estensione, così come desunto dal quadro economico di cui al progetto di fattibilità predisposto dal Promotore, approvato dal Comune di Bonavigo e posto a base di gara, è di € 385.770,00 (trecentoottantacinquemilasettecentosettanta/00) oltre ad IVA e inclusivo di € 7.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili e risulta così determinato:

	DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTI
<i>Lavori</i>	Interventi di adeguamento /sostituzione/ estensione impianti di illuminazione (tutte le categorie di intervento)	238.370,00
	Opere edili riguardanti le estensioni e razionalizzazione dei quadri elettrici	82.000,00
	Interventi di messa in sicurezza elettrica e meccanica	58.400,00
	Oneri Sicurezza	7.000,00
TOTALE LAVORI		385.770,00

9.2 I lavori oggetto dell'intervento contemplato dalla presente procedura, secondo le risultanze del progetto di fattibilità a base di gara, sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche di cui all'allegato A e all'art. 61 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010:

OG10 classifica II

10. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori di adeguamento/riqualificazione/estensione oggetto della concessione, di cui al precedente paragrafo 9, dovranno essere completati nel termine massimo indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta di gara, comunque non superiore a 40 (quaranta) settimane dalla data di sottoscrizione del processo verbale di consegna dei lavori stessi. La realizzazione di interventi modificativi/aggiuntivi proposti in sede di offerta di gara, quando ammissibili ai sensi del presente disciplinare, non darà comunque diritto all'ottenimento di tempistiche di esecuzione superiori rispetto a quelle sopra indicate.

11. SUDDIVISIONE IN LOTTI E VARIANTI

11.1 La concessione NON è suddivisa in lotti.

11.2 **Sono ammesse offerte in variante:** i concorrenti possono presentare eventuali varianti o proposte migliorative nei limiti in cui ciò sia ammesso dai successivi paragrafi 24.4 e 25.1. Allo stesso modo, sono ammesse offerte migliorative rispetto al contenuto del capitolato gestionale e della bozza di convenzione, tuttavia nei soli limiti previsti ai successivi paragrafi 24.4 e 25.1.

12. FINANZIAMENTO

12.1 L'intero finanziamento dei lavori, di cui al paragrafo 9 che precede, è a carico del Concessionario. In ogni caso l'offerente è tenuto a dar conto alla Stazione Appaltante, in sede di documentazione di gara, del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto, secondo le previsioni dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

12.2 A fronte degli investimenti realizzati, il Concessionario avrà diritto di introitare un canone, per come risultante dall'offerta economica di gara e secondo le modalità e aggiornamenti individuati nei documenti Capitolato gestionale e dei rapporti contrattuali e nella Bozza di convenzione.

12.3 Si specifica che, alla scadenza della concessione, i lavori di cui al progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale saranno interamente ammortizzati e il loro valore residuo sarà pari a zero.

13. SOCIETA' DI PROGETTO

L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto, secondo la disciplina prevista dall'art. 184 e ss. del D. Lgs. 50/2016. Tale società di progetto, se costituita, deve avere capitale sociale minimo pari a € 10.000,00.

14. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

14.1 Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della l. 25 giugno 1909, n. 422, e del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) o costituendi secondo le previsioni dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, c. 4-ter del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del d.lg. 23 luglio 1991, n. 240;
- h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

14.2 Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle Finanze.

15. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

15.1 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, per partecipare alla presente gara, i soggetti concorrenti devono dichiarare i seguenti requisiti di idoneità professionale:

(se concorrente stabilito in Italia)

A) l'iscrizione dell'impresa presso il registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con l'oggetto della concessione;

(se concorrente NON stabilito in Italia)

B) essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, nei registri professionali o commerciali per attività coerenti con l'oggetto della concessione.

Si precisa, in ogni caso, che è ritenuto professionalmente idoneo qualunque soggetto qualificabile come "operatore economico" secondo la disciplina nazionale e comunitaria e le acquisizioni giurisprudenziali in materia.

15.2. Requisiti di ordine generale

Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, i soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare:

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016; in particolare, ai sensi del medesimo art. 80, comma 3, l'esclusione di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) e comma 2, dovrà essere resa se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Le dichiarazioni potranno essere inoltre rese anche dal legale rappresentante che sottoscriva la dichiarazione di possesso dei requisiti per l'impresa.

Si applica comunque la previsione di cui all'art. 80, comma 7 e ss., del Codice.

2. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. La presente previsione non si applica quando l'operatore ha ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.

3. di non trovarsi in una delle situazioni, anche riferite ad un proprio subappaltatore, di cui all'art. 80 comma 5 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del Codice. Nei casi di cui alla suddetta lettera b), si applicano comunque le previsioni dell'art. 110 del Codice; nei casi di cui alla suddetta lettera c) il concorrente può comunque dimostrare l'avvenuto risarcimento del danno o l'impegno al risarcimento del danno causato, nonché i provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; nei casi di cui alla suddetta lettera d) il concorrente può comunque dimostrare le modalità con cui ha risolto il conflitto di interessi; nei casi di cui alla suddetta lettera e) il concorrente può comunque dimostrare di aver adottato misure idonee a prevenire la distorsione della concorrenza. Si precisa in ogni caso che sono applicabili le Linee guida n. 6 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice";

4. di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, non avendo concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque non avendo attribuito incarichi ad ex dipendenti della Committente o della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni dalla pubblicazione del Bando di gara e che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente o della Stazione Appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono inoltre dichiarare:

- a)** di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
- b)** di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nei capitolati, nella bozza di convenzione e in tutti gli allegati relativi all'affidamento per il quale si intende presentare offerta;
- c)** di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio o GEIE o rete di imprese, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima nella forma di RTI o Consorzio o GEIE o rete di imprese;
- d)** per gli incaricati della progettazione o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di non partecipare alla gara qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria della quale sono amministratori, soci, dipendenti, consulenti o collaboratori;
- e)** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- f)** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nell'esecuzione della concessione, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione;
- g)** di accettare che la partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice non comportano per la Stazione Appaltante alcun obbligo di procedere all'aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della stesse;
- h)** di accettare la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicare la gara, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
- i)** di accettare la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea e di non procedere ad aggiudicare la concessione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida;

- l)** di accettare le condizioni di pagamento del canone previste dalla bozza di convenzione e dall'ulteriore documentazione di gara;
- m)** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte e per i successivi 3 mesi qualora richiesto in tal senso, non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- n)** di impegnarsi, nel caso la produzione di alcune delle polizze assicurative o garanzie non fosse ottenibile, per le condizioni del mercato, per l'intero periodo richiesto, a chiedere, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza, il rinnovo della polizza/garanzia, inviando contestualmente per conoscenza al Concedente copia della richiesta, e a successivamente dare seguito con l'invio al Concedente della documentazione comprovante il rinnovo della polizza/garanzia ovvero la polizza/garanzia sostitutiva costituita con il medesimo o con diverso soggetto abilitato al rilascio;
- o)** di accettare l'eventuale consegna delle attività in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto;
- p)** di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni oggetto della concessione, in vigore per il tempo e nella località di esecuzione della stessa e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
- q)** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi di esecuzione della presente concessione;
- r)** di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati, di essersi recato sul luogo di esecuzione delle prestazioni, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, della presenza di discariche autorizzate al ricevimento e allo smaltimento del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere;
- s)** di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- t)** di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, ritenendo le prestazioni adeguate e realizzabili alle condizioni esposte nell'offerta presentata;
- u)** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, avverrà anche, ai sensi dell'art. 216 c. 13 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da allegare alla documentazione sopra indicata.

15.3 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

Ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010, i soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

(se il concorrente ESEGUE DIRETTAMENTE I LAVORI con la propria organizzazione di impresa)

- essere in possesso delle attestazioni SOA di progettazione e costruzione con riferimenti ai lavori direttamente eseguiti;
- essere in possesso degli ulteriori requisiti:
 - a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'investimento previsto per l'intervento (10% = € 46.000,00);
 - b) capitale sociale non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) dell'investimento previsto per l'intervento (1/20 = € 23.000,00);
 - c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% (cinque per cento) dell'investimento previsto per l'intervento (5% = € 23.000,00)
 - d) svolgimento negli ultimi 5 (cinque) anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% (due per cento) dell'investimento previsto dall'intervento (2% = € 9.200,00)

In alternativa ai requisiti sopra indicati e previsti alle lettere **c)** e **d)**, il concorrente può incrementare i requisiti previsti alle lettere **a)** e **b)**, nella misura di 3 volte; il requisito previsto alla lettera **b)**, può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Si ricorda altresì che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 comma 1 e art. 79 comma 7 del D.P.R. 207/2010, per la realizzazione dei lavori pubblici di cui al paragrafo 9 è necessaria l'attestazione di qualificazione, oltre che per la costruzione, anche per la progettazione, oltre a quanto previsto al successivo paragrafo 15.4 e 15.5.

(SE il concorrente NON ESEGUE I LAVORI DIRETTAMENTE)

- i partecipanti devono essere in possesso ESCLUSIVAMENTE dei requisiti di cui alle precedenti lettere **a), b), c), d)**.

La dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti potrà essere effettuata per il tramite della documentazione pertinente di cui all'All. XVII al D. Lgs. 50/2016.

15.4 Requisiti di progettazione

Per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, i concorrenti che non siano in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione anche per la progettazione debbono avvalersi di progettisti qualificati, da indicare in sede di documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo 24.3, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, fra quelli individuati dall'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, i quali devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale, dei seguenti requisiti:

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;

b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Facendo riferimento alla stima lavori di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica ed ai parametri di cui all'art. 14 della L. 143/49 (con le corrispondenze previste ad ultimo dall'Allegato al D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurato al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8, del D. Lgs. 50/2016"), le classi e categorie di cui sono composti i lavori sono:

- classe III categoria C o classe IV categoria C (€ 385.770,00).

I requisiti di capacità sopra individuati fanno riferimento ai contratti eseguiti. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Per i servizi c.d. "di punta", detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

La dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti potrà essere effettuata per il tramite di pertinente documentazione contrattuale, determinazioni, certificati di esecuzione di prestazioni professionali e ogni altro documento utile.

15.5 Requisiti per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Per la redazione della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è richiesto il possesso dei requisiti individuati dall'art. 98 del D. Lgs. 80/2008 e s.m.i.. Per la redazione della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, i concorrenti debbono avvalersi di operatori economici qualificati come da periodo precedente, da indicare in sede di documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo 24.3, o partecipare in raggruppamento con i medesimi operatori qualificati, fra quelli individuati dall'art. 46 del D. Lgs. 50/2016,

16. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI, CONSORZI ORDINARI, CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 50/2016, CONSORZI STABILI

Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto previsto all'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D. Lgs. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima concessione.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

16.1 In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti:

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 (raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, anche se non ancora costituiti. In tal caso i documenti d'offerta devono essere sottoscritti da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta dovrà specificare le parti delle attività che saranno eseguite dalle singole imprese.

16.2 Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari già costituiti

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo/consorzio, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione appaltante.

16.3 Possesso dei requisiti di Raggruppamenti Temporanei e di consorzi ordinari

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/consorzio i requisiti di cui all'art. 15 devono essere posseduti e dichiarati secondo quanto di seguito indicato:

- i requisiti di cui ai paragrafi 15.1 (iscrizione alla CCIAA) e 15.2 (requisiti di ordine generale), devono essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese del Raggruppamento / consorzio già costituito o costituendo;
- il requisito di possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione (salvo quanto specificato al paragrafo 15.4 e 15.5 per le attività di progettazione) di cui al paragrafo 15.3 deve essere posseduto dalla/e impresa/e del Raggruppamento che svolgerà/svolgeranno le specifiche attività per la quale sono richieste tali abilitazioni o qualificazioni;
- i requisiti di cui al paragrafo 15.3 lett. a), b) c) e d) dovranno essere posseduti e dichiarati dal Raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento o consorzio deve possedere una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo.

16.4 Raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi tecnici di architettura e ingegneria

Nel caso l'impresa concorrente si avvalga o partecipi in raggruppamento temporaneo con soggetti fra quelli individuati dall'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e questi si presentino in sub raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, come consentito dal medesimo art. 46 lett. e), i requisiti devono essere posseduti e dichiarato come di seguito indicato:

- i requisiti di cui al paragrafo 15.2 (requisiti di ordine generale), devono essere posseduti e dichiarati da tutti gli operatori economici;
- il requisito di cui al paragrafo 15.4 lett. a) deve essere posseduto dal sub raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che il soggetto individuato come mandatario dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40%; non sono previste percentuali minime per i mandanti;
- il requisito di cui al paragrafo 15.4 lett. b) dovrà essere posseduto per intero da almeno uno dei componenti il sub raggruppamento;
- I requisiti di cui al paragrafo 15.5 dovranno essere posseduti per intero dal soggetto o dai soggetti incaricati.

17. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 45 D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale ovvero di attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

Sono avvalibili anche i requisiti di progettazione di cui al paragrafo 15.4 lett. a) e b), fermo restando che non è ammesso l'avvalimento degli stessi in caso di mera indicazione del progettista.

Ai fini di cui sopra trova applicazione l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 relativamente a tutti i requisiti e alla documentazione che deve essere prodotta da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria.

18. SOPRALLUOGO

Ciascun operatore economico interessato potrà richiedere l'effettuazione di sopralluogo presso gli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Bonavigo. L'effettuazione del sopralluogo è da ritenersi obbligatoria per gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura di gara.

A detto sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante o il direttore tecnico o un dipendente dell'operatore economico. Tali soggetti dovranno tutti presentarsi muniti di proprio documento d'identità e di copia del certificato di iscrizione alla CCIAA.

Nel caso in cui il soggetto incaricato del sopralluogo sia un dipendente dell'operatore economico, esso dovrà inoltre presentarsi, munito di:

- procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia di documento di identità del medesimo;
- documento comprovante il rapporto di lavoro dipendente con l'operatore economico.

Si precisa che non saranno ammessi al sopralluogo soggetti diversi da quelli sopra identificati, neppure se muniti di procura speciale notarile.

Tale figura incaricata del sopralluogo potrà essere accompagnata, nell'esecuzione dello stesso, da personale tecnico di fiducia, da indicare nell'istanza.

La visita di sopralluogo dovrà essere effettuata esclusivamente previa richiesta al competente Ufficio della Stazione Appaltante, all'indirizzo ufficio.tecnico@comune.terrazzo.vr.it.

Su richiesta motivata, in considerazione della natura della concessione e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, ciascun operatore economico interessato, potrà richiedere l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi, con indicazione dei soggetti che vi prenderanno parte.

Il sopralluogo verrà svolto nella data comunicata dall'Ufficio competente della Stazione Appaltante, entro 7 giorni successivi alla richiesta, salve eventuali difficoltà organizzative che non ne consentano l'espletamento entro detto termine.

Si precisa che, in caso di partecipazione in raggruppamento di operatori economici, il sopralluogo potrà essere svolto da ciascuno dei partecipanti al medesimo raggruppamento, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, mentre dovrà essere svolto dal soggetto qualificato come mandatario in caso di raggruppamento di tipo verticale o misto.

In caso di partecipazione di consorzio, il sopralluogo potrà essere svolto sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata la relativa attestazione, che dovrà essere prodotta in copia all'interno della Busta 1 – Documentazione amministrativa di cui al paragrafo 24.3.

19. CHIARIMENTI

Gli eventuali quesiti, formulati solamente per iscritto, possono essere inoltrati alla Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo: ufficio.tecnico@comune.terrazzo.vr.it entro e non oltre il 19/05/2018 - ore 12.00.

Pertanto non verrà fornita risposta ai quesiti pervenuti in qualsiasi forma ed oltre tale termine.

I quesiti, in forma anonima, verranno pubblicati sul sito dell' UNIONE DI COMUNI "dall'Adige al Fratta" nell'apposita sezione "bandi gara e concorsi", così come le relative risposte. Non saranno dunque trasmesse risposte dirette ai presentatori dei quesiti.

I quesiti e le relative risposte saranno redatti in lingua italiana.

20. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, cui si rimanda. Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Non è richiesta l'indicazione da parte del concorrente della terna di nominativi di subappaltatori.

La Ditta concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

Non si applicano le previsioni dell'art. 174, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, in quanto non consentite dalla natura del contratto.

21. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

21.1 L'offerta è corredata dalla garanzia di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al due per cento dell'importo della concessione, e quindi pari a € 31.350,00 (trentunomilatrecentocinquanta/00).

Si precisa che il beneficiario della garanzia dovrà essere il Comune di Bonavigo.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice. Si precisa, tuttavia, che non si darà luogo alla riduzione prevista nel caso di possesso di certificazione OHSAS 18001, in quanto la stessa costituisce uno dei sotto criteri dell'offerta tecnica; tale certificazione, pertanto, qualora posseduta, dovrà essere inserita esclusivamente nella Busta 2.

La garanzia può essere costituita, per tutti i partecipanti alla procedura, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, esclusivamente in contanti, con bonifico, con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere esclusivamente bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia è corredata dall'impegno del garante al rinnovo della stessa, su richiesta della Stazione Appaltante, per un periodo di ulteriori 3 mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione interdittiva antimafia emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia a corredo dell'offerta, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

21.2 L'offerta è altresì corredata da una ulteriore garanzia fissata in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento, per come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, e pertanto pari a € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00), oltre a IVA 22%. Detta garanzia, come da art. 183, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, copre il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione da parte del Promotore del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché l'importo sostenuto per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del Codice civile, nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal Promotore.

Il beneficiario di tale garanzia dovrà essere il Comune di Bonavigo.

21.3 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, al rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La previsione del periodo precedente non si applica alle microimprese, alle piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

22. ALTRE GARANZIE DELL'AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO

Si fa presente che:

a) ai sensi dell'art. 183, comma 13, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del medesimo D. Lgs., in misura almeno pari al 10% dell'importo dell'investimento. Tale cauzione deve permanere fino alla data del certificato di collaudo; si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria;

b) dalla data di inizio della gestione, da parte del Concessionario è altresì dovuta, ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità previste dall'art. 103 del medesimo D. Lgs., una cauzione nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, per come risultante dal Piano economico-finanziario del Concessionario, a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio in concessione; tale garanzia deve essere prestata dall'inizio del servizio e per tutta la durata dello stesso;

c) prima dell'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo da parte della Committente e della Stazione Appaltante, verrà richiesto al Concessionario di produrre, a far data dall'approvazione del medesimo progetto

definitivo ed esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi da sopportare per varianti derivanti dal manifestarsi di errori o di omissioni del progetto definitivo o esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, resesi necessarie in corso di esecuzione. Tale garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati;

d) il Concessionario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo delle somme da assicurare è pari a:

- Opere: per un importo corrispondente al valore dei lavori da eseguire, per come determinati in sede di progetto esecutivo, oltre a IVA;
- Opere preesistenti: € 500.000,00 a Primo rischio assoluto;
- Costi di demolizione e sgombero: € 50.000,00 a Primo rischio assoluto.

Detta polizza dovrà altresì contenere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data del certificato di collaudo provvisorio con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. La polizza deve altresì prevedere l'estensione della garanzia per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) il Concessionario dovrà inoltre produrre, dall'inizio e per tutta la durata dell'esercizio e gestione del servizio, una polizza assicurativa della responsabilità civile per i rischi derivanti dalla conduzione ed esercizio degli impianti, a decorrere dall'avvio e per l'intera durata della concessione, che dovrà coprire:

- la copertura della responsabilità civile (RCT) derivante al Concessionario per eventuali danni a terzi – sia persone che cose – per fatto od omissione riconducibile al Concessionario o a persone (dipendenti e non) delle quali lo stesso risponde a termini di Legge;
- la copertura della responsabilità civile (RCO) derivante al Concessionario per eventuali infortuni e malattie professionali sofferti dai prestatori di lavoro (subordinati o parasubordinati) della cui opera si avvale per l'esercizio delle attività.

La somma assicurata per i suddetti rischi non deve essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.

Si fa inoltre presente che, nel caso in cui alcune delle polizze assicurative o garanzie di cui sopra non fossero ottenibili, per le condizioni del mercato, per l'intero periodo richiesto, è consentita la presentazione delle stesse per un minor periodo, comunque non inferiore al triennio. In tal caso l'aggiudicatario/Concessionario si impegna a chiedere, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza, il rinnovo della polizza/garanzia, inviando contestualmente per conoscenza al Concedente copia della richiesta. L'aggiudicatario/Concessionario è tenuto a dare seguito con l'invio al Concedente della documentazione comprovante il rinnovo della polizza/garanzia ovvero la polizza/garanzia sostitutiva costituita con il medesimo o con diverso soggetto abilitato al rilascio.

La mancata ricostituzione della polizza/garanzia in tempo utile a evitarne la soluzione di continuità, costituisce grave inadempimento contrattuale.

23. OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

In base alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/12/2015 n. 163, gli operatori economici che intendono partecipare devono versare il contributo, nella misura prevista di € 140,00 (euro centoquaranta/00), entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal bando di gara e dal presente disciplinare e secondo le modalità stabilite dalla medesima Autorità.

24. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

24.1 Termini di presentazione

Le buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta 1), l'offerta tecnica (Busta 2) e l'offerta economica (Busta 3) dovranno essere inserite in altra busta, anch'essa sigillata o con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata su tutti i lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del soggetto concorrente), riportante all'esterno, oltre al nome o ragione sociale del concorrente e suo recapito, la seguente dicitura

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DELL’ADEGUAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BONAVIGO – CIG 7434513236- CONTIENE OFFERTA DI GARA – NON APRIRE”

La busta contenente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, dovrà pervenire alla Stazione Appaltante, UNIONE DI COMUNI "dall'Adige al Fratta", con sede presso il Municipio del Comune di Terrazzo – Piazza della Vittoria,1 – 37040 Terrazzo (VR) per posta raccomandata oppure consegnata a mano direttamente allo stesso Ufficio, non più tardi, pena l'esclusione, delle

ore 12,00 del 31/05/2018.

L'Amministrazione scrivente declina ogni responsabilità qualora, per qualunque disguido, l'offerta pervenisse oltre il termine stabilito.

Per le offerte consegnate a mano e per quelle inviate a mezzo servizio postale farà fede unicamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo.

24.2 SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutte le domande e dichiarazioni e la documentazione di cui alle Buste 1, 2 e 3 dovranno essere sottoscritte:

- dal legale rappresentante o procuratore (in tale caso deve essere allegata la relativa procura notarile), in caso di singolo operatore economico, di consorzi stabili, di consorzi di cooperative e tra imprese artigiane;
 - in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore (in tale caso deve essere allegata la relativa procura notarile) dei singoli operatori economici raggruppati/consorziati;
 - in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
 - in caso di aggregazione di imprese aderenti al "contratto di rete" ove sia stato nominato l'organo comune, dal legale rappresentante dell'impresa designata quale organo comune; diversamente, da tutte le imprese aderenti.
- Dovrà essere inoltre allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione dei familiari conviventi dovranno essere invece rese e sottoscritte dai soli soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Le dichiarazioni amministrative e le dichiarazioni sostitutive di certificazione dei familiari conviventi dovranno essere rese e sottoscritte dal soggetto che svolgerà le funzioni di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, anche nel caso sia semplicemente indicato.

Il documento di cui al successivo paragrafo 24.3 lett. d) "Curriculum contenente le qualifiche ed esperienze del responsabile di cantiere", qualora riguardante un soggetto già individuato, dovrà essere sottoscritto anche dallo stesso.

Per quanto concerne la bozza di convenzione, anche nel caso l'operatore economico non ritenesse di formulare offerta migliorativa, sarà comunque necessaria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante o del procuratore del documento a base di gara.

Sono fatte salve le norme di cui all'art. 183, c. 9, del Codice con riferimento alla necessaria asseverazione da parte di soggetti abilitati, come anche previsto al par. 24.5. Anche il documento di asseverazione dovrà comunque recare la sottoscrizione del legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La documentazione comprovante il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto, allegata al PEF, potrà essere invece esclusivamente sottoscritta da soggetto riconducibile all'istituto finanziatore.

24.3 Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella "Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti seguenti documenti redatti in conformità a quanto prescritto:

a) Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative

Al concorrente è richiesto di presentare domanda di partecipazione e di rendere le pertinenti dichiarazioni amministrative compilando il modulo facente parte integrante della documentazione di gara. Il concorrente dovrà in ogni caso presentare domanda e rendere le relative dichiarazioni amministrative in modo conforme al suddetto modulo, comunque eventualmente apportando allo stesso le modifiche che si rendessero necessarie per adeguarlo alla propria situazione specifica. Il concorrente, nel verificare che nel modulo siano riportate tutte le informazioni richieste, potrà anche allegare documentazione integrativa, qualora necessario.

Nel modulo contenente la domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative sono inserite anche le dichiarazioni inerenti le caratteristiche dell'operatore economico, l'assenza di motivi d'esclusione, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-organizzativa o il loro avalimento, il possesso dei requisiti professionali richiesti ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria o il loro eventuale avalimento, le dichiarazioni inerenti il subappalto ex art. 174 del Codice, oltre ad una serie di ulteriori dichiarazioni relative all'oggetto della procedura di gara.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti a presentare distinte dichiarazioni amministrative il Consorzio ed i consorziati per i quali il consorzio concorre; i consorziati per i quali il consorzio concorre devono solo attestare di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi compilare solo le relative parti del modulo dichiarativo. Nel caso di GEIE, di raggruppamento temporaneo di operatori economico o consorzio ordinario, il modulo dichiarativo dovrà essere compilato e presentato da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, indicando, per la parte relativa ai requisiti, quelli di propria competenza. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti a presentare un modulo dichiarativo distinto l'aggregazione e le imprese per le quali l'aggregazione concorre;

b) negli altri casi, tutti i concorrenti devono presentare un modulo dichiarativo distinto, indicando, per la parte relativa ai requisiti, quelli di propria competenza.

Anche gli operatori economici che svolgono servizi di architettura e di ingegneria, ivi incluse le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, sono tenuti alla compilazione e sottoscrizione del modulo contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni amministrative.

Nel caso di **avalimento**, l'impresa ausiliaria è tenuta a compilare anch'essa il modulo contenente domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ulteriori documenti da inserire obbligatoriamente nella Busta 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA sono:

b) ricevuta del pagamento del contributo per la partecipazione alla gara all'ANAC di € 140,00 ovvero fotocopia della stessa;

c) cauzione provvisoria così come prevista dal paragrafo 21.1 del presente disciplinare di gara;

d) impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;

e) garanzia di cui al paragrafo 21.2 del presente disciplinare di gara, fissata in misura **pari al 2,5% del valore dell'investimento e inclusivo di IVA**, per come risultante dalla documentazione economica finanziaria posta a base di gara;

f) PassOE: documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPass;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi ai fini dei controlli antimafia per i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;

h) attestato di avvenuto sopralluogo.

L'elenco dei documenti di cui sopra è da considerarsi un elenco minimo; l'inserimento di ulteriore documentazione amministrativa è legato alla natura e caratteristiche del concorrente (ad es: contratto di avalimento, impegno a costituire RTI ecc.).

24.4 Busta 2 – OFFERTA TECNICA

La Busta n. 2 (Offerta Tecnica) dovrà contenere la seguente documentazione:

a) Modulo dell'offerta tecnica, allegato 005 al disciplinare di gara, compilato nelle parti oggetto di offerta da parte del concorrente.

Sono pertanto ammesse offerte in variante, di tipo migliorativo rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, nei limiti soli limiti di coerenza con i criteri di cui al successivo paragrafo 25.1.

b) Bozza di convenzione. Si ricorda che il contenuto minimo previsto dal suddetto documento è vincolante per l'offerente. Il concorrente potrà pertanto inserire all'interno della documentazione d'offerta la suddetta bozza di

convenzione o integrarla in via migliorativa a favore del Concedente, nei limiti di quanto individuato e disposto nel successivo paragrafo 25.1, P.6.1 e P.6.2 del presente disciplinare di gara.

In ogni caso, l'offerente è tenuto ad evidenziare le parti della bozza di convenzione oggetto di modifica/integrazione.

Si precisa che le parti della bozza di convenzione contenenti indicazioni di carattere economico NON andranno compilate, in quanto dovranno essere contenute esclusivamente nella Busta 3.

La medesima Busta n. 2 (*Offerta Tecnica*) **potrà** contenere la seguente documentazione, a seconda dell'offerta tecnica presentata dal concorrente:

c) Copia dichiarata conforme all'originale della certificazione OHSAS 18001 del concorrente.

d) Curriculum contenente le qualifiche ed esperienze del responsabile di cantiere. Nel caso non fosse possibile identificare tale soggetto, per come descritto al successivo paragrafo 25.1 P.1.2, in luogo del curriculum professionale potrà essere comunque redatto un documento descrivente le qualifiche ed esperienze minime della figura professionale che assumerà detto ruolo.

e) Scheda tecnica dei pannelli elettronici a messaggio variabile proposti. In alternativa alla scheda tecnica potrà essere redatta una relazione contenente le caratteristiche tecniche rilevanti.

f) Scheda tecnica della colonnina di ricarica delle autovetture elettriche. In alternativa alla scheda tecnica potrà essere redatta una relazione contenente le caratteristiche tecniche rilevanti.

g) Piano di manutenzione. Il Piano di manutenzione dovrà essere redatto di modo da approfondire e integrare il contenuto del documento "Capitolato gestionale e dei rapporti contrattuali" posto a base di gara, nella parte relativa alle attività manutentive, e non potrà contenere previsioni peggiorative rispetto a quanto ivi contenuto.

h) Relazione sulle modalità di verifica dei livelli di qualità del servizio. Il documento dovrà essere redatto sulla base delle linee guida contenute nel successivo paragrafo 25.1, P.5.2. Si rammenta in questa sede che il Concessionario sarà tenuto comunque alla redazione della Carta dei servizi relativa al servizio di illuminazione pubblica, che dovrà essere approvata dal Concedente.

i) Relazione sul sistema informativo. Potranno essere inserite, oltre ad una relazione esplicativa, anche schede tecniche.

l) Cronoprogramma degli interventi di riqualificazione. Potranno essere inseriti diagramma di GANTT, relazione esplicativa, individuazione delle priorità d'intervento ecc..

Al fine di facilitare l'attività della commissione giudicatrice, si chiede di contenere la lunghezza dei documenti sub g), h), i) e l) all'interno delle 25 cartelle complessive, con carattere minimo di dimensione 10 e interlinea minima, escludendo da tale numero di cartelle gli eventuali allegati tecnici.

Resta espressamente inteso che dal contenuto della Busta 2 (Offerta Tecnica), non dovrà risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, il contenuto della Busta 3 (Offerta Economica).

24.4.1 Segreti Tecnici e Commerciali

La ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53, D.Lgs. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'art. 53 ("Accesso agli atti e riservatezza") del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, dovrà essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;

- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali è inserita all'interno della Busta n.2, in una ulteriore busta denominata "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI".

24.5 Busta 3 – OFFERTA ECONOMICA

La Busta n. 3 (Offerta Economica) dovrà contenere la seguente documentazione:

a) Modulo dell'offerta economica

Il concorrente dovrà compilare l'allegato 006, redatto in lingua italiana, riportante l'esatta ragione sociale, il domicilio, il numero di codice fiscale e della partita IVA della società offerente, sottoscritto in tutte le pagine con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta.

L'offerta così formulata e sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere inserita nella busta sopraindicata debitamente sigillata su tutti i lembi di chiusura, al fine di assicurare la segretezza dell'offerta e riportare la dicitura "Offerta economica" nonché il nominativo della ditta concorrente.

Il Modulo dell'offerta economica comprende sia l'offerta in diminuzione del canone da versare dal Concedente, sia l'offerta in diminuzione percentuale rispetto al Prezzario regionale Veneto per nuove opere, oltre alla dichiarazione relativa agli oneri per la sicurezza aziendali ex art. 95 , comma 10, D. Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al canone richiesto, né offerte percentuali in aumento rispetto al Prezzario regionale Veneto. Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse.

b) Piano economico finanziario

Il Piano economico finanziario (P.E.F.) deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1966.

L'asseverazione consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del Piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione. Si applica in ogni caso la previsione dell'art. 96, comma 5, del D.P.R. 207/2010, nei limiti di compatibilità.

Il P.E.F. deve prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità, che sono quantificate in € 11.000,00 (oltre a IVA), come da "Quadro economico dell'intervento" redatto dal Promotore. Tali somme devono essere rimborsate dal Concessionario al Promotore qualora siano soggetti differenti, prima o contestualmente alla stipula del contratto.

Il P.E.F. deve anche comprendere e indicare l'importo sostenuto per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno di cui all'art. 2578 del Codice civile. Tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento, inclusivo di IVA, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara e pertanto non può superare € 11.500,00, oltre a IVA. Tale somma, che va in ogni caso puntualmente documentata sotto la vigilanza della Stazione Appaltante, dovrà essere versata dal Promotore qualora questi eserciti il diritto di prelazione nei confronti dell'eventuale diverso soggetto aggiudicatario della procedura di gara.

Il P.E.F. deve inoltre documentare i principali indicatori di redditività e di bancabilità dell'investimento (quantomeno il TIR. post tax e il DSCR) e deve necessariamente tener conto dei seguenti profili:

- i. il quadro economico generale dell'investimento che l'aggiudicatario dovrà sostenere;
- ii. le assunzioni di base del modello (ipotesi di carattere tecnico, variabili economiche e finanziarie, aliquote fiscali, tasso di inflazione, ecc.);
- iii. l'ammontare complessivo dell'investimento (evidenziando la quota relativa agli oneri per la sicurezza);
- iv. il piano di ammortamento;
- v. lo schema di ripartizione temporale dell'investimento e dell'utilizzo delle fonti di copertura;
- vi. il conto economico di previsione;
- vii. il preventivo finanziario;
- viii. l'entità del canone che il concorrente richiede al Comune di Bonavigo, non superiore alla somma indicata nel P.E.F. a base di gara.

Al P.E.F., a pena di esclusione, deve essere allegata documentazione comprovante il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto, come da art. 183, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

Si precisa che, al termine del contratto, l'ammortamento dell'investimento deve essere pari a zero.

24.6 Cause di esclusione – Soccorso istruttorio

Verranno esclusi i concorrenti in caso di:

- a) mancato adempimento delle prescrizioni previste a pena di esclusione o di inammissibilità delle offerte dal presente disciplinare di gara, dal codice dei contratti, dal regolamento di esecuzione e da altre disposizioni di legge vigenti;

- b) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- c) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la documentazione amministrativa o di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

In particolare, per quanto concerne la lettera a), si fa presente come tutti i comportamenti prescritti/vietati dal Codice o dal Regolamento (ovvero da altre norme rilevanti) devono essere considerati imposti a pena di esclusione, sia qualora venga comminata espressamente la sanzione di esclusione sia qualora, pur mancando tale esplicita previsione, la norma di riferimento sancisca un obbligo ovvero un divieto o, più in generale prescriva un adempimento necessario ad assicurare il corretto svolgimento del confronto concorrenziale.

Rientrano fra le cause di esclusione di cui alla lett. a):

- la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice;
- la mancanza di un oggetto sociale coerente con la natura e l'oggetto della concessione;
- la mancanza di uno dei requisiti di ordine speciale prescritti dal presente disciplinare di gara;
- la mancanza dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche per le quali il concorrente abbia dichiarato di eseguire i lavori con la propria organizzazione d'impresa;
- il mancato rispetto della disciplina specifica prevista in caso di avvalimento dall'art. 89 del Codice, ivi compresa la produzione in originale o copia conforme del contratto d'avvalimento;
- la mancata o tardiva prova dei requisiti in sede di verifica del possesso degli stessi;
- il mancato rispetto del termine di presentazione dell'offerta;
- la partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- la partecipazione dell'operatore economico a più di un consorzio stabile;
- la partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- la violazione del divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- la violazione del divieto, per gli incaricati della progettazione, di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- la violazione del divieto, per gli incaricati della progettazione, di partecipazione qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali essi sono amministratori, soci, dipendenti, consulenti o collaboratori;
- per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari che svolgano i lavori con la propria organizzazione di impresa, il mancato possesso dei requisiti secondo le percentuali minime indicate dal Codice e dal Regolamento in relazione alla tipologia di raggruppamento orizzontale, verticale o misto;
- per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari che svolgano direttamente i servizi di gestione, la mancata indicazione nell'offerta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (cfr. Cons. St., ad. plen., n. 22 del 2012);
- in caso di RTI costituendo, la mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori economici;
- in caso di RTI costituendo, il mancato impegno alla costituzione del raggruppamento - in caso di aggiudicazione della gara - mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario;
- nel caso di raggruppamento costituito, violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- la violazione del divieto di associazione in partecipazione;
- per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari che svolgano i lavori con la propria organizzazione di impresa la violazione delle norme in tema di indicazione e ripartizione di quote tra le imprese raggruppate;
- in caso di raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, la modifica soggettiva della compagine, salvo i casi individuati dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del Codice;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- la presentazione di un'offerta che, all'esito della relativa procedura di verifica, sia valutata come offerta anomala;
- l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"). Di

- contro, un inadempimento meramente formale, consistente nell'aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità stessa, non verrà sanzionato con l'esclusione, senza che si proceda ad un previo accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo in questione;
- essere incorsi nella previsione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 per la quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso medesimi poteri;
 - mancata allegazione al PEF della documentazione comprovante il preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto, come da art. 183, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;
 - la mancata indicazione nell'offerta economica del valore degli oneri di sicurezza aziendali ex art. 95 , comma 10 D. Lgs. 50/2016.

Rientrano fra le cause di esclusione di cui alla lett. b):

- la mancanza degli elementi essenziali per identificare il concorrente ed il suo indirizzo, nonché la procedura a cui l'offerta si riferisce;
- la mancanza degli elementi essenziali per identificare le caratteristiche ed il prezzo delle prestazioni offerte;
- la mancanza del piano economico-finanziario asseverato o della bozza di convenzione, cui viene equiparata la sostanziale assenza degli elementi minimi normativamente individuati per poterli qualificare come tali;
- la mancata sottoscrizione della documentazione costituita dall'offerta di gara da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante o, comunque, da altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente; (in caso di R.T.I. costituendo è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo);
- l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore (in caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo);
- la mancata apposizione della sottoscrizione in originale;
- la mancata allegazione, nella busta contenente la documentazione amministrativa, di copia del documento di identità del dichiarante;
- la presentazione di offerte condizionate o con riserve;
- la presentazione di offerte plurime;
- la presentazione di un'offerta economica in aumento sui criteri P.8 e P.9;
- la mancata presentazione della cauzione provvisoria;
- la presentazione di una cauzione provvisoria non conforme a quanto stabilito dall'art. 93 del Codice e, pertanto, priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta;
- la presentazione di cauzione provvisoria di importo errato in diminuzione;
- la presentazione di cauzione provvisoria sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito; nel caso di RTI costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese raggruppande;
- la prestazione di cauzione provvisoria con modalità non consentite o da soggetto garante non abilitato;
- la presentazione di cauzione provvisoria con validità inferiore a centottanta giorni o priva dell'impegno del garante al rinnovo della stessa, su richiesta della Stazione Appaltante, per un periodo di ulteriori 3 mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- la presentazione di cauzione provvisoria non sottoscritta dal garante;
- la mancata presentazione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
- la mancata prestazione della cauzione pari al 2,5% dell'importo dell'investimento per come desumibile dal progetto a base di gara, di cui all'art. 183, comma 9 del Codice o irregolarità di nella presentazione della stessa analoghe a quelle previste per la garanzia provvisoria.

Rientrano fra le cause di esclusione di cui alla lett. c):

- la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara;
- l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la gara;
- la mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;

- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse;
- il mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno generale;
- l'inserimento, all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, di documenti e/o indicazioni che consentano di desumere elementi propri dell'offerta economica;

Sono comunque fatte salve tutte le cause di esclusione previste dalle norme vigenti in materia, anche se sopra non elencate.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni amministrative, con esclusione degli elementi propri dell'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, assegna al concorrente un termine fino ad un massimo di 10 giorni naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine dato oppure, qualora dalla risposta emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale degli elementi richiesti, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e agli ulteriori adempimenti di legge.

Si adottano i criteri interpretativi di cui alla Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 approvata da ANAC e quelle eventualmente successive emanate o emanande.

25. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

L'individuazione dell'aggiudicatario avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 c. 2) del D.Lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a) sono determinati come esposto nel seguito del presente paragrafo.

I pesi (W_i) attribuiti ai requisiti della valutazione sono globalmente pari a 100 (cento) come di seguito specificato, suddivisi tra elementi di natura tecnica e gestionale per un massimo di 80 punti e elementi di natura economica-finanziaria per un massimo di 20 punti.

Elementi di natura tecnica - gestionale: 80 punti

Elementi di natura economica-finanziaria: 20 punti

Totale: 100 punti

I punteggi sono articolati secondo i seguenti criteri:

25.1 ELEMENTI DI NATURA TECNICA E GESTIONALE

ELEMENTI DI NATURA TECNICA E GESTIONALE		Punti (max)
P.1	Caratteristiche soggettive del concorrente	5
P.2	Realizzazione di ulteriori estensioni della rete di illuminazione pubblica	23
P.3	Caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione stradale	11
P.4	Realizzazione di opere e servizi complementari	16
P.5	Modalità di gestione	17

P.6	Bozza di convenzione	5
P.7	Cronoprogramma degli interventi di riqualificazione	3
Punteggio massimo		80

I criteri individuati (salvo P.7) vengono articolati secondo i seguenti sottocriteri, con i relativi punteggi:

P.1 – Caratteristiche soggettive del concorrente		
P.1.1	Certificazione OHSAS 18001 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	2
P.1.2	Qualifiche ed esperienze del responsabile di cantiere	3
P.2 – Realizzazione di ulteriori estensioni della rete di illuminazione pubblica		
P.2.1	Realizzazione di 20 punti luce aggiuntivi	12
P.2.2	Realizzazione di ulteriori 20 punti luce aggiuntivi	11
P.3 – Caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione stradale		
P.3.1	Valori L80F10 superiori a 80.000 ore	6
P.3.2	Temperatura di colore della luce	5
P.4 – Realizzazione di opere e servizi complementari		
P.4.1	Illuminazione natalizia	12
P.4.2	Pannelli elettronici a messaggio variabile	2
P.4.3	Colonnina di ricarica per autovetture elettriche	2
P.5 – Modalità di gestione		
P.5.1	Piano di manutenzione	10
P.5.2	Modalità di verifica dei livelli di qualità del servizio	4
P.5.3	Sistema informativo	3
P.6 – Bozza di convenzione		
P.6.1	Allocazione dei rischi	3
P.6.2	Pagamento del canone riconducibile al livello di qualità del servizio	2
P.7 – Cronoprogramma degli interventi di riqualificazione		

Tali sottocriteri vengono di seguito descritti:

P.1: Caratteristiche soggettive del concorrente (5 punti)

P.1.1 Certificazione OHSAS 18001 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (2 punti)

Verrà premiato il possesso da parte del concorrente della certificazione OHSAS 18001 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Saranno ritenute idonee anche certificazioni qualificabili come equivalenti, purché tale equivalenza venga dimostrata a cura del concorrente stesso. In ogni caso, qualora il concorrente possieda tale certificazione e ne chieda la valorizzazione ai fini del presente subcriterio, automaticamente si impegna a mantenere i medesimi standard per tutta la durata della concessione, indipendentemente dalla durata della certificazione stessa.

P.1.2 Qualifiche ed esperienze del responsabile di cantiere (3 punti)

Nelle attività di adeguamento/riqualificazione/estensione degli impianti, nonché nelle attività di organizzazione delle attività gestionali e manutentive assumono particolare rilevanza le qualifiche ed esperienze del soggetto qualificabile come “responsabile del cantiere” o “direttore del cantiere” o “responsabile di commessa” o terminologie analoghe, che costituiscono l’oggetto di valutazione del presente subcriterio. Detto soggetto è colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che lo lega al concorrente, comunque provvisto di adeguati poteri direttivi, risulta il coordinatore delle maestranze, verifica il corretto avanzamento del cantiere, interagisce direttamente con il Direttore dei lavori e comunque assume per conto del Concessionario tutti i compiti di rappresentanza di tipo tecnico. Nel caso il Concessionario non esegua i lavori direttamente con la propria organizzazione d’impresa, potrà comunque indicare le qualifiche ed esperienze del personale che assumerà detto ruolo, indipendentemente dalla sua identificazione fisica. Sarà comunque necessario per il Concessionario, per tutti gli anni di durata della concessione, garantire che le qualifiche ed esperienze del personale che man mano assumerà dette funzioni siano analoghe a quelle indicate in sede di offerta di gara.

P.2: Realizzazione di ulteriori estensioni della rete di illuminazione pubblica (23 punti)

P.2.1 Realizzazione di 20 punti luce aggiuntivi (12 punti)

Il concorrente potrà offrire la realizzazione, a propria cura e spese e senza compensi ulteriori, di un numero di 20 punti luce aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara. Si precisa che al concorrente è richiesto di indicare semplicemente se intende realizzare detti 20 punti luce, nel mentre la loro localizzazione verrà decisa dalla Committente e dalla Stazione Appaltante sulla base delle esigenze dalla stessa manifestate. La realizzazione dei punti luce aggiuntivi implica anche la fornitura di tutti i beni e la realizzazione di tutte

le opere necessarie al loro perfetto funzionamento (scavi, linee, sostegni ecc.). Si precisa anche che, ad ogni modo, saranno previsti a spese del Concessionario solamente un numero massimo di 3 nuovi punti di alimentazione. Detti punti luce aggiuntivi non saranno necessariamente in continuità con gli impianti esistenti, ma possono consistere anche in punti luce isolati, comunque con un limite di linea elettrica a spese del Concessionario identificato in 40 metri lineari a punto luce. La realizzazione dei punti luce aggiuntivi porta con sé, senza ulteriori compensi, anche l'assunzione da parte del Concessionario di tutti gli oneri gestionali connessi (conduzione, manutenzione, fornitura energia ecc.).

P.2.2 Realizzazione di ulteriori 20 punti luce aggiuntivi (11 punti)

In aggiunta a quanto previsto al P.2.1, il concorrente potrà offrire la realizzazione, a propria cura e spese e senza compensi ulteriori, di un numero di 20 punti luce ulteriori. Valgono per il resto tutte le ulteriori regole e precisazioni già contenute nel P.2.1.

P.3: Caratteristiche tecniche degli apparecchi di illuminazione stradale (11 punti)

P.3.1 Valori L80F10 superiori a 80.000 ore (6 punti)

La documentazione posta a base di gara prevede l'utilizzo di apparecchi di illuminazione stradale i cui moduli LED presentino un fattore di mantenimento del flusso luminoso L80 pari a 80.000 ore di funzionamento e un tasso di guasto F10 per 80.000 ore di funzionamento. Verrà valorizzato in questo subcriterio l'offerta di apparecchi illuminanti aventi un valore di L80F10 superiore alle 80.000 ore di funzionamento. Si precisa che la valutazione verrà effettuata sul numero di ore L80F10 eccedenti le 80.000. Il numero di ore dovrà essere identico per tutti gli apparecchi stradali. Si precisa che vanno qui considerati i soli "apparecchi stradali", per come individuati negli elaborati O8A-B-C.

P.3.2 Temperatura di colore della luce (5 punti)

La documentazione posta a base di gara prevede l'utilizzo di apparecchi di illuminazione stradale con temperatura di colore della luce non superiore a 4.000° K. In questo subcriterio verrà valorizzata la proposta di apparecchi con temperatura di colore della luce di gradazione inferiore, pari a 3.000° K. Si precisa che tutti gli apparecchi di illuminazione a LED dovranno avere la medesima temperatura di colore.

P.4 Realizzazione di opere e servizi complementari (16 punti)

P.4.1 Illuminazione natalizia (10 punti)

Il concorrente potrà proporre l'installazione, a propria cura e spese, di illuminazione natalizia che verrà posizionata, a scelta del Concedente, nel centro urbano di Bonavigo, nel centro urbano di Orti e nel centro urbano di Pilastro, in prossimità di impianti di illuminazione pubblica. L'offerta dovrà includere l'installazione periodica, il funzionamento, la gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica almeno a partire dall'8 dicembre fino al 6 gennaio incluso di ciascun anno di durata della concessione; è inclusa anche la rimozione periodica. L'eventuale offerta dovrà necessariamente essere "chiavi in mano", di modo che l'illuminazione natalizia risulti pronta all'uso da parte del Concedente, senza alcun onere a carico dello stesso. Verranno valutati i metri lineari di luminarie offerti dal concorrente.

P.4.2 Pannelli elettronici a messaggio variabile (4 punti)

Il concorrente potrà proporre l'installazione, a propria cura e spese, di 1 pannello a messaggio variabile, che verrà posizionato, a scelta del Concedente, nel centro urbano di Bonavigo, di Orti o di Pilastro, in prossimità di impianti di illuminazione pubblica. L'eventuale offerta dovrà necessariamente essere "chiavi in mano", di modo che il pannello risulti pronto all'uso da parte del Concedente, senza alcun onere a carico dello stesso. Si precisa che anche la manutenzione del pannello, oltre che la fornitura di energia elettrica, resterà a carico del Concessionario. Dovrà essere fornito, con adeguate licenze, anche il software gestionale, che verrà installato presso la sede comunale e dovrà essere inclusa anche la formazione del personale addetto all'uso dello stesso. Verrà valutata non solamente l'offerta di 1 pannello, ma anche la scheda tecnica, le cui caratteristiche non potranno comunque essere inferiori a quelle della scheda tecnica allegata al disciplinare di gara.

P.4.3 Colonnina di ricarica autovetture elettriche (2 punti)

Il concorrente potrà proporre l'installazione, a propria cura e spese, di 1 (una) colonnina di ricarica per autovetture elettriche, da posizionare in luogo all'interno del centro urbano di Bonavigo, di Orti o di Pilastro e in prossimità di impianto di illuminazione pubblica. L'eventuale offerta dovrà necessariamente essere "chiavi in mano", di modo che la colonnina risulti pronta all'uso da parte dell'utenza, senza alcun onere da parte del Concedente; si precisa che la manutenzione e la gestione della colonnina resteranno a carico del Concessionario. Verrà valutata anche la scheda tecnica del prodotto.

P.5 Modalità di gestione (17 punti)

P.5.1 Piano di manutenzione (10 punti)

Il concorrente è chiamato a redigere un documento che, sulla base delle previsioni minime del capitolato gestionale a base di gara, integri e approfondisca, in via migliorativa, le modalità e le tempistiche delle prestazioni di manutenzione

degli impianti complessivamente intesi e delle loro parti. Verranno considerate le attività di manutenzione di tipo preventivo/predittivo, correttivo, incidentale, nonché le prestazioni di reperibilità e pronto intervento. Detto Piano dovrà essere integrato con il Piano di manutenzione di cui all'art. 33 lett. e) del D.P.R. 207/2010, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo delle opere. Nel contesto del Piano di manutenzione il concorrente dovrà anche indicare i report periodici che si impegna a presentare al Concedente con riferimento alle attività manutentive svolte.

P.5.2 Modalità di verifica dei livelli di qualità del servizio (4 punti)

Oltre alle puntuali prescrizioni contenute nella documentazione a base di gara, è elemento costitutivo della Concessione, in quanto afferente ad un servizio pubblico locale, il necessario mantenimento e tendenziale miglioramento dei livelli di qualità del servizio.

La presente Concessione è pertanto retta, fra l'altro, nel rapporto fra il Concedente e il Concessionario, dalle seguenti linee guida:

- rilevazione della qualità del servizio erogato attraverso monitoraggi di carattere continuativo dei risultati conseguiti e dell'adempimento delle altre obbligazioni contrattuali e di quanto stabilito nella Carta dei Servizi, da redigersi a cura del Concessionario, anche sulla base di dati forniti al Concedente per via informatica;
- obblighi di informazione e rendicontazione nei confronti del Concedente con riferimento ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi.

La presente Concessione è inoltre retta, fra l'altro, per quanto attiene al servizio erogato al pubblico, dalle seguenti linee guida:

- definizione di standard qualitativi, ambientali e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, con relativi obiettivi di miglioramento;
- indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti del Concessionario, nonché delle modalità e dei tempi con cui devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- definizione delle modalità di ristoro all'utenza, mediante meccanismo di ristoro automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di violazione degli standard qualitativi di servizio e delle condizioni contrattuali;
- verifica mediante indagini presso l'utenza della qualità e quantità dei servizi offerti;
- obbligo di rendere pubblica e aggiornare periodicamente la Carta dei Servizi, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro all'utenza.

Atteso quanto sopra, si chiede al concorrente di voler sviluppare ed esplicitare le modalità di verifica dei livelli di qualità del servizio, mediante la valutazione periodica dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati sulla base delle esigenze dell'utenza cui il servizio si rivolge. Verrà quindi valutato il complesso delle attività di verifica dei livelli di qualità del servizio, sia da punto di vista quantitativo che qualitativo.

P.5.3 Sistema informativo (3 punti)

È richiesto al concorrente di descrivere il sistema informativo che intende impiegare per la gestione dei servizi, anche e soprattutto al fine di garantire la trasparenza del servizio e la condivisione con la struttura tecnica della Stazione Appaltante delle informazioni e dei dati relativi alle attività eseguite e ai risultati conseguiti. Verrà valutata l'adeguatezza del sistema ai fini di organizzazione del servizio e di scambio di informazioni, oltre che la facilità d'uso e di lettura e verifica dei dati.

P.6 Bozza di convenzione (5 punti)

P.6.1 Allocazione dei rischi (3 punti)

Come già indicato nel presente disciplinare, saranno possibili solamente limitate modifiche rispetto alla bozza di convenzione e alle norme contrattuali incluse nel Capitolato gestionale e dei rapporti contrattuali poste a base di gara. In particolare, per quando riguarda il presente subcriterio, sarà possibile integrare/modificare dette previsioni, introducendo una diversa allocazione dei rischi in senso più favorevole al Concedente. Il necessario riferimento è al documento "Allegato 2 a relazione sul servizio di illuminazione pubblica del Comune di Bonavigo – Matrice dei rischi", allegato al presente disciplinare di gara. Verrà valutata l'assunzione da parte del Concessionario di rischi ulteriori rispetto a quelli indicati nella Matrice e nella documentazione di gara, oltre che la loro rilevanza.

P.6.2 Pagamento del canone riconducibile al livello di qualità del servizio (2 punti)

Come già sopra, saranno possibili solamente limitate modifiche rispetto alla bozza di convenzione e alle norme contrattuali incluse nel Capitolato gestionale e dei rapporti contrattuali poste a base di gara. Per quanto riguarda il presente subcriterio, è richiesto al concorrente di introdurre previsioni che, anche con riferimento a quanto proposto al P.5.2, introducano elementi di variabilità al ribasso, temporanea o permanente, del canone al verificarsi di situazioni di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio, indipendentemente dalla circostanza che i medesimi fatti possano già comportare o meno l'applicazione di penali. È altresì richiesto di specificare le procedure che dovranno essere

seguite per dette variazioni del canone. Verrà valutata quindi la completezza e adeguatezza delle previsioni al fine di legare la corresponsione del canone al livello di qualità del servizio.

P.7 Cronoprogramma degli interventi di riqualificazione

Verrà valutato il cronoprogramma degli interventi di adeguamento, riqualificazione, estensione, anche con riferimento alle eventuali offerte di cui ai precedenti criteri. Il termine massimo per la realizzazione di detti interventi è comunque determinato in 40 settimane. La valutazione del cronoprogramma non sarà svolta semplicemente dal punto di vista numerico, sui minori tempi d'esecuzione, ma verrà attribuito un giudizio complessivo sull'attendibilità, l'approfondimento, l'accuratezza, le priorità individuate. I tempi d'esecuzione indicati nel cronoprogramma del concorrente saranno comunque vincolanti.

Per quanto concerne in via particolare la bozza di convenzione, si fa comunque presente che prima della stipula sarà cura della Stazione Appaltante procedere ad un aggiornamento normativo al D. Lgs. 50/2016, che lasci comunque inalterato il contenuto contrattuale della documentazione stessa, fatte salve le proposte migliorative di cui sopra.

Si fa presente come:

- il sub criterio P.1.1 verrà valutato sulla base del documento "Copia dichiarata conforme all'originale della certificazione OHSAS del concorrente", di cui al paragrafo 24.4 lett. c) del presente disciplinare;
- il sub criterio P.1.2. verrà valutato sulla base del documento "Curriculum contenente le qualifiche ed esperienze del responsabile di cantiere", di cui al paragrafo 24.4 lett. d) del presente disciplinare;
- I criteri P.2 e P.3 e relativi sub criteri e il sub criterio P.4.1 verranno valutati sulla base del documento "Modulo dell'offerta tecnica" di cui al paragrafo 24.4 lett. a);
- Il sub criterio P.4.2 verrà valutato sulla base del documento Modulo dell'offerta tecnica" di cui al paragrafo 24.4 lett. a) e del documento "Scheda tecnica dei pannelli elettronici a messaggio variabile proposti" di cui al paragrafo 24.4 lett. e);
- Il sub criterio P.4.3 verrà valutato sulla base del documento Modulo dell'offerta tecnica" di cui al paragrafo 24.4 lett. a) e del documento "Scheda tecnica della colonnina di ricarica delle autovetture elettriche" di cui al paragrafo 24.4 lett. f);
- il sub criterio P.5.1 verrà valutato sulla base del documento "Piano di manutenzione", di cui al paragrafo 24.4 lett. g) del presente disciplinare;
- il sub criterio P.5.2 verrà valutato sulla base del documento "Relazione sulle modalità di verifica dei livelli di qualità del servizio", di cui al paragrafo 24.4 lett. h) del presente disciplinare;
- il sub criterio P.5.3 verrà valutato sulla base del documento "Relazione sul sistema informativo" di cui al paragrafo 24.4 lett. i) del presente disciplinare;
- il criterio P.6 e relativi sub criteri verranno valutati sulla base del documento "Bozza di convenzione" di cui al paragrafo 24.4 lett. b) del presente disciplinare;
- il criterio P.7 verrà valutato sulla base del documento "Cronoprogramma degli interventi di riqualificazione" di cui al paragrafo 24.4 lett. l) del presente disciplinare.

Le modalità di valutazione che saranno utilizzate per la determinazione dei coefficienti V(a)i della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) saranno i seguenti.

Per quanto riguarda i sub criteri P.1.2, P.4.2, P.4.3, P.5.1, P.5.2, P.5.3, P.6.1, P.6.2 e il criterio P.7:

trattandosi i criteri e i sub criteri di elementi tutti di natura qualitativa per ciascuno dei subcriteri sopra indicati, la Commissione di gara attribuirà all'offerta un coefficiente discrezionale (Cx) compreso tra 0 e 1, sulla base della scala di valutazione sotto riportata:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Nessuna proposta / non valutabile	Valore 0
Scarso	Valore 0,25
Sufficiente	Valore 0,50
Buono	Valore 0,75
Distinto	Valore 0,90
Ottimo	Valore 1

I coefficienti V(a) sono determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alle corrispondenze giudizio-coefficiente sopra riportate.

Per quanto riguarda i sub criteri P.1.1, P.2.1, P.2.2 e P.3.2:

la Commissione di gara attribuirà all'offerta un coefficiente (Cx) di 0 o 1, senza alcuna valutazione intermedia, a seconda che il concorrente non possieda o possieda la certificazione OHSAS 18001 (P.1.1), non offra o offra la realizzazione dei 20 punti luce aggiuntivi (P.2.1), non offra o offra la realizzazione degli ulteriori 20 punti luce aggiuntivi (P.2.2), non offra o offra una temperatura di colore dei LED di 3.000° K.

Si precisa che, nel caso il concorrente abbia un'identità plurisoggettiva, la certificazione OHSAS 18001, per l'attribuzione del relativo punteggio, dovrà essere posseduta da tutti i soggetti. Si precisa altresì che sui sub criteri P.2.1 e P.2.2 non è possibile offrire la realizzazione di un numero di punti luce aggiuntivi intermedio fra 0 e 20. Si precisa infine che non è possibile offrire una temperatura di colore dei LED intermedia fra 3.000° K e 4.000° K (fatta salva la normale variabilità intesa come differenza di colore inferiore o uguale a ellissi di MacAdam a 4-step, come da documentazione di gara).

Per quanto riguarda il sub criteri P.3.1 e P.4.1:

trattandosi di criteri di natura quantitativa, il relativo punteggio verrà determinato applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Q_a/Q_{max}$$

dove:

V(a)_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Q_a = quantità di ore eccedenti le 80.000 (P.3.1) o quantità di metri lineari (P.4.1) offerto dal concorrente a

Q_{max} = quantità di ore eccedenti le 80.000 (P.3.1) o quantità di metri lineari (P.4.1) dell'offerta più conveniente

La Commissione dovrà applicare tali coefficienti ai fattori ponderali relativi a ciascun sub criterio che la Stazione Appaltante ha indicato nel disciplinare di gara.

Una volta attribuiti i punteggi come sopra, la Commissione giudicatrice opererà una “doppia riparametrazione” consistente nell’attribuzione, per ciascun criterio P.1, P.2, P.3, P.4, P.5., P.6 , e P.7 dei massimi punti consentiti per ciascuno di essi. A seguire, all’offerta tecnica-gestionale risultata la migliore, verranno attribuiti n. 80 punti, ove non raggiunga comunque il punteggio massimo, con successiva redistribuzione dei punti alle altre offerte in modo proporzionale.

Non saranno premiati gli elementi di progetto sovrabbondanti o superflui.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui alcune delle proposte presentate dal concorrente siano state valutate dalla Commissione – e come tali verbalizzate – come peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione del concorrente, ma se ne terrà debito conto nell'attribuzione dei vari coefficienti, fino anche a valutarle come se non fosse stata effettuata alcuna proposta e quindi con attribuzione di un coefficiente pari a 0. In caso di aggiudicazione a tale concorrente, lo stesso dovrà eseguire i lavori e i servizi senza che possa essere tenuto in alcun conto delle proposte valutate come da periodo precedente.

In modo analogo a quanto sopra, nel caso di documentazione incompleta nelle caratteristiche richieste nelle indicazioni relativa alla “Busta 2 - OFFERTA TECNICA”, o non soddisfacente le richieste, la Commissione potrà non assegnare i punteggi previsti.

25.2 ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA-FINANZIARIA

ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA E FINANZIARIA		Punti (max)
P.8	Ribasso percentuale sul canone complessivo	17
P.9	Ribasso percentuale sul Prezzario regionale Veneto	3
Punteggio massimo		20

Ciascuno dei criteri sopra individuati va inteso come segue:

P.8 Ribasso percentuale sul canone complessivo (17 punti)

La procedura di gara prevede che al Concessionario sia dovuto un canone annuo massimo di € 85.000,00, oltre a IVA. Il concorrente dovrà offrire un canone annuo uguale o inferiore, con indicazione della percentuale di sconto rispetto allo stesso.

P.9 Ribasso percentuale sul Prezzario regionale Veneto (3 punti)

Poiché sarà possibile, nel prosieguo della gestione, che il Concessionario venga chiamato dal Concedente a realizzare nuove opere o ad effettuare lavori di adeguamento a normative sopravvenute, e poiché per la computazione di tali lavori verrà utilizzato il Prezzario regionale Veneto di volta in volta in vigore, viene chiesto al concorrente di offrire un ribasso percentuale unico alle voci previste nel suddetto Prezzario.

I criteri P.8 e P.9, di natura quantitativa, verranno determinati applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

V(a)_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ra = valore, espresso in termini percentuali, offerto dal concorrente a in ribasso rispetto al canone posto a base di gara (P.8) o ai prezzi previsti dal Prezzario regionale Emilia Romagna di volta in volta in vigore (P.9)

Rmax = valore, espresso in termini percentuali, dell'offerta più conveniente in ribasso rispetto al canone posto a base di gara (P.8) o ai prezzi previsti dal Prezzario regionale Emilia Romagna di volta in volta in vigore (P.9).

La Commissione giudicatrice opererà una riparametrazione consistente nell'attribuzione all'offerta economica-finanziaria, risultata essere la migliore, dei 20 punti, ove comunque non raggiunga il punteggio massimo, e successiva redistribuzione dei punti alle altre offerte in modo proporzionale.

25.3 ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E IL CONTENUTO DELLE OFFERTE

Per il calcolo dei coefficienti e per l'attribuzione dei punteggi sia qualitativi che quantitativi, nonché per il punteggio finale, si considereranno fino ad un massimo di due cifre decimali arrotondate per difetto se la terza cifra è compresa tra 1 e 4 o per eccesso se la terza cifra è compresa tra 5 e 9.

Verrà individuato quale aggiudicatario il concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso di documentazione incompleta nelle caratteristiche richieste o non soddisfacente le richieste, la Commissione potrà non assegnare i punteggi previsti per il criterio o sub criterio in considerazione.

Nell'offerta economica dovrà essere obbligatoriamente indicato, oltre alla ribasso percentuale sul canone e al ribasso percentuale sul prezzario regionale Veneto, anche il valore degli oneri di sicurezza aziendali, a pena di esclusione ex art. 95 , comma 10 D. Lgs. 50/2016.

In caso di correzioni, le stesse dovranno essere confermate e sottoscritte.

Si rammenta che, qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo di operatori economici, o Consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta.

Qualora l'offerta non venga inserita nell'apposita busta, si procederà all'esclusione del concorrente, in ragione della violazione del principio di segretezza delle offerte.

25.4 INDIVIDUAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà composta da un numero di 3 membri, individuati dal Responsabile del procedimento di gara successivamente alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta.

Alla Commissione saranno in particolare attribuite le competenze di valutazione dell'offerta tecnica ed economica, oltre che di ausilio al R.U.P. in sede di eventuale valutazione di congruità delle medesime.

25.5 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara verrà esperita, in seduta pubblica, il **giorno 04/06/2018 alle ore 9.30** presso la sede della Centrale Unica di Committenza - sede municipale di Terrazzo - Piazzale della Vittoria 1 - 37040 Terrazzo VR

Nella prima seduta sopra indicata la Commissione di gara procederà a:

- effettuare il sorteggio previsto dall'art. 97, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 50/2016;
- verificare l'integrità dei plichi e delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte, tecniche ed economiche;
- aprire la "Busta 1 – Documentazione amministrativa" per controllare che i documenti ivi contenuti siano completi;

- in caso di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ad applicare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e al paragrafo 22 del presente disciplinare di gara.

Successivamente la Commissione procederà:

- ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche per verificare la completezza del contenuto.

La Commissione proseguirà i propri lavori in seduta riservata per valutare le offerte tecniche e attribuire i relativi punteggi.

Nella successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata ai concorrenti tramite PEC, la Commissione:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;

- aprirà le offerte economiche per verificare la completezza del contenuto;

- attribuirà i punteggi degli elementi quantitativi di carattere economico e finanziario;

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte economiche;

- formulerà la graduatoria finale e darà avvio al procedimento di verifica della congruità delle offerte sulla base di quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato verrà proposto quale aggiudicatario.

In caso di offerte vincenti uguali verrà individuato quale aggiudicatario il soggetto che avrà formulato l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione tecnica. In caso di parità di due o più offerte, la Commissione procederà ad effettuare sorteggio tra le offerte risultate prime "a pari merito".

L'Amministrazione procedente si riserva in qualunque momento di richiedere ai concorrenti i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova indicati nel D. Lgs. 50/2016 e nel presente disciplinare come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e del rispetto dei criteri di selezione.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione procedente provvederà ad informare l'ANAC per i provvedimenti del caso. L'esito positivo di tale verifica è condizione necessaria per l'individuazione dell'aggiudicatario.

Si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida, congrua e conveniente.

Si precisa altresì che la Committente e la Stazione Appaltante si riservano il diritto:

- di non procedere all'individuazione dell'aggiudicatario nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale;

- di non procedere all'individuazione dell'aggiudicatario per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale;

- di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.

L'Amministrazione procedente provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione all'operatore economico concorrente risultato prima nella graduatoria, nonché all'operatore economico concorrente che nella graduatoria medesima sarà risultato seconda e comunque a tutti i candidati di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione procedente comunicherà altresì l'esclusione ai concorrenti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

26. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE E REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

26.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

26.2 Ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore e il promotore non eserciti il diritto di prelazione, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del Codice civile.

26.3 Ai sensi dell'art. 183, comma 15, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, qualora il promotore eserciti il diritto di prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, che non può comunque superare il 2,5% dell'investimento risultante dal piano economico finanziario, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Si precisa che le spese sostenute, nei limiti di cui sopra, vanno in ogni caso puntualmente documentate sotto la vigilanza della Stazione Appaltante.

26.4 In ogni caso, la stipula del contratto è necessariamente preceduta dall'approvazione da parte della Committente e della Stazione Appaltante del progetto definitivo, previa acquisizione dei necessari pareri e comunque a seguito della procedura di cui all'art. 27 del D. Lgs. 50/2016. La progettazione definitiva dovrà essere redatta nel termine di

giorni 60 dalla comunicazione dell'aggiudicazione, nel caso essa sia a favore del promotore, o dal termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, nel caso l'aggiudicatario sia un soggetto differente dal promotore.

In tale fase è onere dell'aggiudicatario di procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese per la predisposizione delle offerte indicate nel piano economico finanziario. Tali modifiche progettuali dovranno essere redatte nei termini richiesti dall'amministrazione e comunque nel termine massimo di 30 giorni.

26.5 In ogni caso la stipula del contratto di concessione può avvenire solamente previa conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo.

27. STIPULA CONTRATTUALE. PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. RICHIESTA DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

27.1 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 26, l'Amministrazione procedente provvede all'aggiudicazione con propria determinazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Successivamente verrà stipulato con l'Amministrazione il contratto di concessione.

27.2 Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, non prima di 35 giorni dalle comunicazioni di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016 e ferma restando la necessità di preventiva approvazione del progetto definitivo.

27.3 È ammesso l'avvio delle prestazioni in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 c. 8) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora la mancata esecuzione immediata delle prestazioni determini un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo. Potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento.

27.4 È fatto sempre salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. Se, in tal caso, si fosse dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione del contratto e non gli spetterà alcun altro indennizzo.

27.5 Qualora venisse proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non potrà essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Committente e alla Stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cesserà qualora, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice dovesse dichiararsi incompetente ai sensi dell'articolo 14 - comma 4 del codice del processo amministrativo, o qualora dovesse fissare con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o dovesse rinviare al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

28. RIMBORSO SPESE

28.1 Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, comunque prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario rimborserà alla Stazione Appaltante le spese obbligatorie per la pubblicazione del Bando di Gara, come da art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016.

28.2 Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per l'incarico di Direttore dei Lavori – come da paragrafo 3.4 lett. c) del presente disciplinare e determinate sulla base dei criteri del D.M. Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 e del Computo Metrico Estimativo facente parte del progetto esecutivo – dovranno essere rimborsate in coerenza con le tempistiche di esecuzione dei lavori e la liquidazione delle competenze professionali, entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

29. TUTELA DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza all'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), si rendono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali connesso al presente procedimento:

29.1 Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in modo da garantire la riservatezza degli stessi;

29.2 I dati vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante e successivamente dalla Committente; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'estromissione dalla procedura;

29.3 I dati saranno comunicati ad altri soggetti, ove previsto dalla normativa vigente;

29.4 Il trattamento dei dati personali eventualmente rientranti nel novero dei dati "sensibili", di cui alla lettera d) art 4 del codice sulla privacy, viene compiuto nei limiti indicati dalla normativa in vigore e segue le finalità previste dalla

legge. Il trattamento in parola viene effettuato mediante strumenti manuali ed informatici e comunque in modo da garantire la riservatezza degli stessi. il conferimento di questi dati ha natura obbligatoria;

29.5 Il titolare del trattamento per la Stazione Appaltante è l'Unione dei Comuni dall'Adige al Fratta, con sede in Minerbe, via Marconi, 41 - 37046 Minerbe (VR); il responsabile del trattamento è il responsabile della Centrale di Committenza Geom. Antonio Granzarolo;

29.6 Il titolare del trattamento per la Committente è il COMUNE DI BONAVIGO, con sede in Bonavigo, via Aquilina Lugo n. 26- 37040 Bonavigo (VR); il responsabile del trattamento è

29.7 Al titolare del trattamento o al responsabile l'interessato può rivolgersi per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n 196/2003, come di seguito indicato:

- l'interessato ha diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma tangibile;

- l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 196/2003;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;

- l'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto da tutelare;

- l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

30. ALTRE NORME

L'Amministrazione precedente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare il Bando di gara, nonché di non affidare l'attività in oggetto per motivi di pubblico interesse.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente, mentre l'Amministrazione sarà impegnata definitivamente soltanto dopo lo svolgimento dei suddetti adempimenti e ad avvenuta stipula del contratto. L'operatore economico dovrà stipulare il contratto nel termine indicato dalla Stazione Appaltante a seguito dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo, comunque nel termine massimo di 60 giorni dalla stessa.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiuti di stipulare il contratto nel termine stabilito, si provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatta salva ogni altra azione anche civile e/o penale dell'Amministrazione appaltante, per inadempienza.

Allo stesso modo, qualora la stipula del contratto non avvenga entro il predetto termine per causa dell'aggiudicatario (ad esempio mancata produzione della documentazione richiesta), l'Amministrazione si riserva, previa messa in mora dell'aggiudicatario al quale sarà assegnato un termine per adempiere non superiore a giorni 15 (quindici), la facoltà di revocare l'aggiudicazione per danno dell'aggiudicatario e conseguente incameramento della garanzia, salvi maggiori danni.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto - che avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge - sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale dovrà provvedere al relativo versamento entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione della garanzia definitiva e delle ulteriori garanzie e polizze previste dal paragrafo 22 nei modi previsti dalla Legge. Le suddette garanzie dovranno essere presentate complete di polizza e scheda tecnica di cui al DM 123/04 con le necessarie integrazioni.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire tutte le informazioni, comunicazioni e documenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Secondo quanto disposto dall'art. 176 D.Lgs. 50/2016 e con le modalità dallo stesso stabilite, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di Gara, si opera rinvio alla legislazione vigente.

Si allegano:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni aggiuntive
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi
- Modulo dell'offerta tecnica
- Modulo dell'offerta economica
- "Allegato 2 a relazione sul servizio di illuminazione pubblica del Comune di Bonavigo – Matrice dei rischi"
- Scheda tecnica – caratteristiche minime pannello informativo luminoso
- Bozza degli articoli che verranno introdotti nella versione definitiva della convenzione.



IL RESPONSABILE
CENTRALE DI COMMITTENZA
-Dott.ssa Gisella Trescato-

UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

-struttura di riferimento:	Centrale di Committenza-UNIONE DI COMUNI "dall'Adige al Fratta".
-indirizzo:	Piazzale della Vittoria,1-TERRAZZO (VR)
-responsabile del procedimento:	Dott.ssa Gisella Trescato
-telefono:	0442 94013-
-e-mail	ufficio.tecnico@comune.terrazzo.vr.it